



RATIFICA ED ESECUZIONE DELLA CONVENZIONE DEL CONSIGLIO D'EUROPA SULLE
INFRAZIONI RELATIVE AI BENI CULTURALI, FATTA A NICOSIA IL 19 MAGGIO 2017

Art. 20 (Allegato)

- Misure a livello nazionale

Ciascuna delle Parti dovrà, tenendo conto degli obblighi previsti dai trattati internazionali applicabili, adottare le misure legislative e le altre misure necessarie per: a. istituire o sviluppare inventari o banche dati dei propri beni culturali definiti ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 2, della presente Convenzione; b. introdurre procedure di controllo delle importazioni e delle esportazioni, conformemente agli strumenti internazionali pertinenti, compreso un sistema per il quale l'importazione e l'esportazione di beni culturali mobili siano soggetti all'emissione di certificati specifici; c. introdurre disposizioni di due diligence per i concessionari di arte e antichità, case d'asta e altri registrazioni per le loro transazioni. Questi registri devono essere messi a disposizione delle autorità competenti in conformità della legislazione nazionale; d. istituire un'autorità nazionale centrale o autorizzare le autorità esistenti e istituire altri meccanismi al fine di coordinare le attività connesse alla tutela dei beni culturali; e. consentire il monitoraggio e la segnalazione di operazioni sospette o di vendita su Internet; f. consentire la segnalazione obbligatoria alle autorità competenti della scoperta casuale di beni culturali appartenenti al patrimonio archeologico; g. promuovere campagne di sensibilizzazione rivolte al pubblico in materia di protezione dei beni culturali e dei pericoli che i reati contro gli stessi comportano; h. garantire che i musei e le istituzioni analoghe la cui politica di acquisizione sia sotto il controllo dello Stato non acquisiscano beni culturali prelevati illecitamente e forniscano informazioni e formazione ai funzionari competenti per la prevenzione e la lotta contro i reati connessi ai beni culturali; i. incoraggiare musei e istituzioni simili, la cui politica di acquisizione non sia sotto il controllo dello Stato, a conformarsi alle norme etiche esistenti in materia di acquisizione di beni culturali mobili e comunicare alle competenti autorità ogni sospetto di traffico di beni culturali; j. incoraggiare i fornitori di servizi Internet, piattaforme internet e venditori web-based a cooperare per prevenire il traffico di beni culturali, partecipando all'elaborazione e all'attuazione delle politiche rilevanti a tal fine; k. impedire che i porti franchi vengano utilizzati per la tratta di beni culturali attraverso misure legislative o incoraggiandoli a stabilire ed attuare efficacemente le norme interne attraverso l'autoregolamentazione; l. migliorare la diffusione di informazioni relative a qualsiasi bene culturale che sia stato oggetto di un reato definito dalla presente

Convenzione alle sue autorità doganali e di polizia al fine di prevenire il traffico di questi beni culturali.

Versione in vigore dal 7 febbraio 2022 secondo Normattiva, tuttora in vigore · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d'Europa sulle infrazioni relative ai beni culturali, fatta a Nicosia il 19 maggio 2017
Estremi	Legge 21 gennaio 2022, n. 6
Partizione	Allegato
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 7 febbraio 2022

Fonte del testo: Normattiva

www.normattiva.it, servizio pubblico e gratuito. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da RatioLegis.it il 24 settembre 2026

<https://ratiolegis.it/legge-6-2022/allegato-art-20>



Inquadra il QR code per
aprire la pagina su
RatioLegis.it